

DONNA CHIAMA DONNA ONLUS
STATUTO

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'organizzazione di volontariato denominata: <<DONNA CHIAMA DONNA ONLUS>> assume la forma giuridica di associazione.

L'associazione è apartitica e aconfessionale.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha sede legale in via_Torino n. 11 nel comune di Vicenza.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Comitato Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato <<DONNA CHIAMA DONNA ONLUS>> (di seguito anche solo "l'Associazione" o "l'Organizzazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione, del D.Lgs. 460/1997 concernente la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza le Socie aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito sociale e della tutela dei diritti civili con finalità di mantenimento, sviluppo e valorizzazione della specificità femminile per una migliore integrazione socio-economica, lavorativa e culturale della donna nella società.

L'associazione intende porsi come interlocutrice fra le istituzioni e le problematiche femminili in

un'ottica di collaborazione.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- iniziative di auto-aiuto e cooperazione tra donne attraverso il servizio "Donna chiama Donna" rivolto a tutte le donne che intendono avvalersene;
- attività di consulenza e orientamento, sia nell'emergenza sia nel lungo periodo sui problemi delle donne che si rivolgono al servizio "Donna chiama Donna" ricorrendo anche al supporto di una rete di collaboratrici esterne con competenze specifiche e dei servizi esistenti sul territorio;
- tutela della donna a fronte di discriminazioni, sopraffazioni, violenze, molestie e ricatti, sia nell'ambito socio-familiare sia in quello lavorativo
- osservatorio sulla condizione femminile;
- informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla realtà femminile e sulle problematiche ad essa connesse;

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto, con particolare, benché non esclusivo, riferimento al territorio della provincia di Vicenza.

E' fatto divieto All'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

ART. 6 (Ammissione dei Soci)

Sono "Soci" dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che aderiscono all'Associazione, ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione in qualità di Socia e Socio è deliberata dal Comitato Direttivo.

- All'atto di ammissione, nonché entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo alla prima ammissione, i Soci versano la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Comitato Direttivo.

L'ammissione in qualità di Socia e Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Socie Ordinarie: sono le persone fisiche che partecipano attivamente ed in modo continuativo alla vita associativa. Le Socie Ordinarie hanno diritto di voto nelle Assemblee.
- Socie e Soci Sostenitori: sono le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono al finanziamento della stessa attraverso la quota sociale, senza però partecipare in modo continuativo alla vita associativa. Essi hanno potere consultivo privo di diritto di voto nelle Assemblee.
- Socie e Soci Onorari: sono le persone fisiche che per particolari ragioni di benemeranza o di scienza o per meriti eccezionali vengono riconosciuti tali su deliberazione del Comitato Direttivo. Essi sono esonerati dall'obbligo di pagamento della quota associativa ed hanno potere consultivo privo di diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 7 **(Diritti e doveri dei Soci)**

Le Socie Ordinarie dell'Associazione hanno il diritto di:

- Partecipare e votare nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione;
- eleggere gli Organi Sociali, ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali delle riunioni degli Organi Sociali.

Tutti i Soci, di qualunque categoria, aderenti all'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, fatto salvo quanto previsto per i soci onorari.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 **(Perdita della qualifica di Socio)**

La qualità di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso ha efficacia dal giorno stesso dell'accettazione da parte del Comitato Direttivo, a cui è fatto obbligo pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, previa comunicazione all'interessato che potrà far pervenire le proprie controdeduzioni in Assemblea.

L'esclusione avviene automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno di ciascun anno solare.

Il socio defunto, receduto o escluso non può vantare alcun diritto o pretesa sui beni dell'Associazione ed inoltre non ha diritto al rimborso della quota annuale versata.

ART. 9 (Gli Organi Sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci Ordinari
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente dell'Associazione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutte le Socie Ordinarie aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

La Presidente dell'Associazione ha facoltà di invitare a partecipare alle adunanze assembleari, con funzioni meramente consultive e senza diritto di voto, anche i Soci Sostenitori ed i Soci Onorari.

L'assemblea è convocata e presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente.

Le Socie Ordinarie possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti Socie Ordinarie, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe in capo a ciascuna aderente Socia Ordinaria.

Le votazioni sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla Presidente dell'Assemblea e dalla segretaria verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutte le Socie Ordinarie.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio annuale di gestione (di seguito il "Bilancio");
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Comitato Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo.

ART. 12
(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio.

-Negli altri casi si riunisce su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo delle Socie quando il Comitato Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

ART. 13
(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle aderenti Socie Ordinarie, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle Socie Ordinarie presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti delle Socie Ordinarie presenti.

Ogni Socia Ordinaria ha diritto ad un voto nelle Assemblee Ordinarie ("*una testa, un voto*").

Delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria si dà conto redigendo apposito verbale a firma della Presidente dell'Assemblea e della segretaria di volta in volta nominato ai fini della verbalizzazione.

I verbali vengono trascritti in un apposito libro denominato "*Libro delle Assemblee*" che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascuna Socia Ordinaria.

ART. 14
(Assemblea Straordinaria)

L'assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ tre quarti delle Socie Ordinarie e con il voto favorevole della maggioranza delle Socie Ordinarie presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti $\frac{3}{4}$ delle Socie Ordinarie.

Ogni Socia Ordinaria ha diritto ad un voto nelle Assemblee Straordinarie ("*una testa, un voto*").

I verbali vengono trascritti nel "*Libro delle Assemblee*" secondo le medesime regole stabilite per le Assemblee Ordinarie di cui all'Articolo 13.

ART. 15
(Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Comitato Direttivo è formato da un numero corrispondente al 20% (venti per cento) delle socie ordinarie aventi diritto di voto, arrotondato per eccesso al numero dispari più prossimo e comunque in numero non inferiore a cinque. Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea tra le Socie Ordinarie per la durata di anni tre ed è rieleggibile per un massimo di due mandati. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Al Comitato Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dei poteri conferiti all'Assemblea dal presente Statuto o da norme di legge. In particolare il Comitato delibera sulla stipulazione, risoluzione, modificazione di contratti di gestione, di locazione ed in genere di qualunque contratto ed atto giuridico da esso ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi sociali ed ha il potere di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Vicenza. Il Comitato provvede alla stesura delle eventuali norme regolamentari di funzionamento dell'attività associativa, della sede e dei relativi servizi. Il Comitato è responsabile della corretta tenuta delle scritture contabili secondo le norme vigenti. Il Comitato redige il Bilancio da sottoporre all'Assemblea, provvede alla gestione delle attività, alla conservazione del patrimonio, delibera sull'ammontare delle quote associative e su quant'altro non deferito nel presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

ART. 16
(Il Presidente)

La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La Presidente è eletta dall'Assemblea delle socie ordinarie aventi diritto di voto.

La Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Comitato Direttivo o dall'assemblea con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. La carica di Presidente è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione della nuova Presidente e del Consiglio Direttivo.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Direttivo in merito all'attività compiuta.

La Vicepresidente, eletta dal Comitato Direttivo tra i propri componenti, sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata ad esercitare personalmente le proprie funzioni.

ART. 17 (La Tesoriera)

La tesoriera è eletta dal Comitato Direttivo. La Tesoriera provvede alla riscossione delle quote associative a dare preavviso ai Soci morosi, prepara la bozza del bilancio, provvede alla riscossione di qualsiasi somma devoluta all'associazione e in via autonoma anche al pagamento delle spese ordinarie di gestione, come stabilito dagli organi competenti. La Tesoriera può provvedere alle spese straordinarie con delibera del Comitato Direttivo.

La tesoriera su incarico della Presidente o della Vicepresidente, cura l'attuazione pratica delle disposizioni del Comitato direttivo, provvede a convocare su richiesta del Comitato, l'assemblea delle Socie e raccoglie i verbali di essa e del Comitato direttivo.

ART.18 (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative ed eventuali contributi volontari dei Soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 19 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è formato da beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dall'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione, e può essere consultato dalle Socie Ordinarie.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 21
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del Bilancio dell'Associazione;

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei suddetti proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/1991.

ART. 22
(Bilancio annuale)

L'Associazione predispone il Bilancio consuntivo relativo a ciascun esercizio annuale di gestione che va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno solare.

Il Bilancio contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'esercizio trascorso cui si riferisce.

Il Bilancio è predisposto dal Comitato Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 23
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dalla Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 24
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/1991.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/1991.

ART. 26
(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualunque causa dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 148 del TUIR, si pattuisce espressamente il rispetto dei principi di seguito indicati:

- α) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- β) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (ove esistente), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- γ) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire

l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione: i suddetti principi trovano compiuta espressione nel presente Statuto ed in particolare nelle disposizioni di cui agli Artt. 6, 7 e 10 che prevedono che le Socie Ordinarie hanno diritto di: *i)* partecipare e votare nelle Assemblee; *ii)* deliberare sulle modifiche dello Statuto; *iii)* nominare il Comitato Direttivo (che rappresenta l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione);

- δ) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario: le relative disposizioni sono contenute nell'Art. 21 del presente Statuto;
 - ε) Obbligo di rispettare i seguenti principi di democrazia e di uguaglianza:
 - e.1) libera eleggibilità dell'organo amministrativo dell'Associazione (i.e. dei componenti del Comitato Direttivo): il presente Statuto non contiene clausole statutarie che riservano l'amministrazione solo a determinati Soci;
 - e.2) principio del voto singolo di cui all'art. 2538, 1° e 2° comma del Codice Civile ("*una testa, un voto*"); ai sensi dell'Art. 13 e 14 del presente Statuto, ciascuna Socia può esprimere un solo voto in Assemblea (sia essa Ordinaria o Straordinaria);
 - e.3) principio della sovranità dell'assemblea: ai sensi e per gli effetti del presente Statuto, l'Assemblea, composta dalle Socie Ordinarie, costituisce l'organo sovrano dell'Organizzazione;
 - e.4) criteri di ammissione ed esclusione dei Soci: il presente Statuto non contiene specifiche clausole regolanti i criteri e le procedure di ammissione e/o esclusione dei Soci; pertanto tali materie vengono trattate in conformità alle disposizioni generali di legge e del presente Statuto;
 - e.5) criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari: le modalità di convocazione dell'Assemblea sono contenute nell'Art. 12 del presente Statuto;
 - e.6) criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari: le forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea sono parimenti stabilite dall'Art. 13 del presente Statuto;
 - e.7)-criteri e idonee forme di pubblicità dei bilanci o rendiconti annuali: le modalità di predisposizione e fruizione dei bilanci consuntivi (Bilancio di Esercizio) dell'Associazione sono disciplinate dall'Art. 21 del presente Statuto.
- intrasmissibilità della quota e/o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.